

**PROGETTO DI LEGGE:**

***“Introduzione incompatibilità tra la carica di Consigliere e la carica di Assessore regionale”***

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge, in un’ottica di separazione tra potere legislativo e potere esecutivo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), della legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), è introdotta l’incompatibilità fra la carica di Consigliere regionale e Assessore regionale, e stabilisce le procedure per la sospensione dalla carica di Consigliere e la relativa sostituzione temporanea.

Il provvedimento, che è a carattere ordinamentale, si compone di 3 articoli. L’articolo 1, con l’aggiunta dell’art. 5 alla l.r. 1/2005, introduce l’incompatibilità tra la carica di Assessore e la funzione di consigliere regionale. Infine, gli articoli 2 e 3, contengono rispettivamente la clausola di neutralità finanziaria e il termine ordinario dell’entrata in vigore.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: “Introduzione incompatibilità tra la carica di Consigliere e la carica di Assessore regionale”

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Considerato che la nomina ad Assessore di un consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Consigliere supplente è già prevista per l'Assessore esterno alla missione 1.10 titolo 1 - per la spesa relativa all'indennità corrisposta agli assessori - e missione 1 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale- per la spesa relativa all'indennità di carica dei consiglieri. Inoltre, non si applica al consigliere supplente le disposizioni che danno diritto all'indennità differita	//	//	//
2.	Non comporta spese reca la clausola di neutralità	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde ulteriore spesa.

**Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.**

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

## **Art. 1**

*(Incompatibilità tra Assessore e Consigliere - Aggiunta articolo 5 alla l.r. 1/2005)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è aggiunto il seguente: "Art. 5 (Incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica) - 1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale;  
2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta Regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere;  
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della l.r. 13/2019.  
4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.  
5. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della l.r. 13/2019."

## **Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.